

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001597	01/08/2025

OGGETTO: Presa d'atto Accordo di collaborazione tra HEALTH TRIAGE S.p.A. e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per la realizzazione del Progetto "Studio breast negative".

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001829 DEL 01/08/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 01/08/2025 13:51 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 01/08/2025 14:13 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 01/08/2025 17:18 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 01/08/2025 16:14 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/08/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 01/08/2025 17:19  
  
Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Presa d'atto Accordo di collaborazione tra HEALTH TRIAGE S.p.A. e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per la realizzazione del Progetto "Studio breast negative".**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

### **PREMESSO CHE:**

- La HT è una start-up innovativa impegnata nello sviluppo di tecnologie per la prevenzione oncologica, integrate da sistemi di intelligenza artificiale e, in tale ambito, intende sviluppare un dispositivo medico che, tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla pratica clinica, si prefigge l'obiettivo di ottimizzare il percorso di screening mammografico attraverso la validazione di un nuovo paradigma di rilevazione dei casi negativi di tali esami, incentrato sull'integrazione dell'attività umana con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (il "Progetto").
- nell'ambito del Progetto è previsto l'avvio di uno studio finalizzato alla validazione clinica di tale dispositivo, nel corso del quale, tra l'altro, saranno eseguite la raccolta e l'elaborazione di immagini e dati clinici aggregati in forma anonima, provenienti da centri clinici e enti presenti sia sul territorio europeo che statunitense ("Studio Breast");
- nell'ambito delle attività preliminari alla progettazione dello Studio Breast, in data 26 ottobre 2024, HT ha siglato un accordo di collaborazione con il GISMA (Gruppo Italiano dello Screening Mammografico). Il GISMA è un'associazione senza fini di lucro, per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore della mammella nell'ambito dei programmi organizzati di screening;
- il GISMA, dopo aver appreso delle caratteristiche e delle peculiarità del Progetto, con comunicazione a mezzo mail del 20 settembre 2024 u.s., ha manifestato ad HT il suo interesse all'avvio della predetta collaborazione, indicando tra l'altro, l'ASL BA come potenziale centro di eccellenza per lo screening mammografico, da coinvolgere attraverso la partecipazione di unità di personale aziendale;
- l'ASL BA ha la mission di promuovere la salute agendo sulle comunità locali per ridurre i fattori di rischio ed i comportamenti dannosi e curare le persone ammalate fornendo, in maniera integrata, le prestazioni sanitarie di più elevata qualità possibile, con l'uso efficiente ed appropriato delle risorse disponibili, ponendo il cittadino al centro della propria azione;
- l'ASL BA promuove forme di collaborazione, anche con soggetti privati, finalizzate ad attivare un insieme di azioni in grado di massimizzare le sinergie Pubblico/Privato per consolidare la rete delle competenze e delle attività sanitarie, nella prospettiva di un miglioramento e potenziamento delle strategie e dei sistemi di gestione delle innovazioni scientifiche in grado di arricchire anche l'economia e la salute del territorio ed è convinta che la valorizzazione ed il miglioramento continuo delle competenze e delle capacità professionali delle persone che operano nel settore sanitario rappresenta uno strumento indispensabile per affrontare le sfide di uno scenario in costante mutamento.

**PRECISATO CHE:**

- la HT ha manifestato interesse a collaborare con la ASL BA per la realizzazione del Progetto, attraverso la collaborazione di alcuni dipendenti della ASL BA individuati dalla HT in virtù delle loro specifiche competenze e, più in particolare, per affidare agli stessi la realizzazione delle attività indicate nell'Allegato A) (le "Attività"), tramite il coordinamento della Dott.ssa Alessandra Gaballo, Responsabile UOSVD Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica dell'Ospedale Di Venere, la quale opererà come Referente principale del Progetto con HT;
- la ASL BA ha manifestato interesse allo sviluppo del Progetto de quo;
- con nota a margine sulla comunicazione della HT del 15.07.2025, il Direttore Generale ha espresso nulla osta a procedere (acquisito al Protocollo aziendale n. 37321/2025);
- le Parti hanno, pertanto, ritenuto di redigere un apposito Accordo per regolare i termini della collaborazione in un'ottica di sinergia pubblico-privata, nel rispetto dei relativi ruoli istituzionali e delle normative vigenti ed, in particolare, disciplinare l'attività di collaborazione, da rendersi oltre e fuori dall'orario di servizio del personale ASL BA individuato da HT;
- con nota a margine sulla successiva comunicazione di HT del 25.07.2025 (acquisita al Protocollo aziendale n. 37330), con cui sono stati trasmessi l'Accordo di collaborazione e l'Allegato A), il Direttore Generale ha confermato il nulla osta, dando mandato alla U.O.S. AA. GG. a procedere;
- con nota mail in data 1.08.2025, la HT ha trasmesso i suindicati documenti firmati digitalmente dal proprio rappresentante legale e controfirmati, in pari data, dal Direttore Generale di Asl Bari.

**PRESO ATTO CHE:**

- l'Accordo di che trattasi ha per oggetto la collaborazione tra la ASL BA e la HT per la realizzazione del Progetto "Studio breast negative";
- in particolare, nell'ambito di tale collaborazione, la HT affida al personale della ASL BA, come individuato nell'Allegato A), non pubblicabile per ragioni di privacy, l'incarico di svolgere le attività secondo le scadenze indicate nel medesimo allegato;
- la HT si impegna con il predetto Accordo ad assumere a proprio carico tutte le spese relative al Personale impiegato per lo svolgimento delle Attività, identificate dalle Parti nell'importo, onnicomprensivo di qualsiasi onere o spesa a carico di HT, nonché a rispettare le normative vigenti in materia di lavoro, sicurezza, riservatezza e trattamento dei dati, nonché qualsiasi altra normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia.
- l'ASL BA, preso atto dell'individuazione del Personale ai fini dello svolgimento delle Attività, da atto che nulla osta all'esecuzione delle stesse, in quanto non sussistono ragioni di conflitto di interesse; e l'attività deve essere resa al di fuori dell'orario di servizio e non pregiudica, quindi, in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'ASL BA;

**RITENUTO:**

- di prendere atto dell'Accordo di collaborazione tra HEALTH TRIAGE S.p.A. e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per la realizzazione del Progetto "Studio breast negative", sottoscritto digitalmente tra le suindicate Parti, con efficacia decorrente dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31/12/2025, che viene allegato per formarne parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per motivi di privacy.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

### **DELIBERA**

- di prendere atto dell'Accordo di collaborazione tra HEALTH TRIAGE S.p.A. e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per la realizzazione del Progetto "Studio breast negative", sottoscritto digitalmente tra le suindicate Parti, con efficacia decorrente dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31/12/2025, che viene allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per motivi di privacy;
- di individuare la Dott.ssa Alessandra Gaballo, Responsabile UOSVD Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica dell'Ospedale Di Venere, quale referente principale del Progetto con HT;
- di trasmettere, a cura della U.O.S. AA.GG., copia del presente provvedimento, unitamente all'Accordo sottoscritto dalle Parti ed all'Allegato A), alla HEALTH TRIAGE S.p.A, all'AGRU e alla Dott.ssa Alessandra Gaballo, per tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
- la pubblicazione del corrente provvedimento in Amministrazione Trasparente, nella sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo politico", riferimento normativo art. 23, comma 1, D.Lgs n. 33/2013 e art. 1, comma 16 della L. n. 190/2012;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente Codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d.lgs. 165/2001.

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA HEALTH TRIAGE S.p.A. E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI.

**Health Triage S.p.A.**, C.F./P.I. 09393931218, con sede in viale della Liberazione, 111 – 80125 Napoli (NA) rappresentata da Davide Dettori, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante (di seguito, la “**HT**”).

**E**

**L'ASL BARI (ASLBA)**, C.F./P.IVA 06534340721, con sede in Bari, al Lungomare Starita n. 6 – 70123, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Luigi Fruscio (di seguito, l’“**ASLBA**”).

Singolarmente anche indicate come la “**Parte**” e collettivamente come le “**Parti**”

### PREMESSO CHE

- La HT è una start-up innovativa impegnata nello sviluppo di tecnologie per la prevenzione oncologica, integrate da sistemi di intelligenza artificiale e, in tale ambito, intende sviluppare un dispositivo medico che, tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla pratica clinica, si prefigge l'obiettivo di ottimizzare il percorso di screening mammografico attraverso la validazione di un nuovo paradigma di rilevazione dei casi negativi di tali esami, incentrato sull'integrazione dell'attività umana con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (il “**Progetto**”).
- Nell'ambito del Progetto è previsto l'avvio di uno studio finalizzato alla validazione clinica di tale dispositivo, nel corso del quale, tra l'altro, saranno eseguite la raccolta e l'elaborazione di immagini e dati clinici aggregati in forma anonima, provenienti da centri clinici e enti presenti sia sul territorio europeo che statunitense (“**Studio Breast**”).
- Nell'ambito delle attività preliminari alla progettazione dello Studio *Breast*, in data 26 ottobre 2024, la HT ha siglato un accordo di collaborazione con il GISMA (Gruppo Italiano dello Screening Mammografico). Il GISMA è un'associazione senza fini di lucro, attiva nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura del tumore della mammella nell'ambito dei programmi organizzati di screening.
- Il GISMA, dopo aver appreso delle caratteristiche e delle peculiarità del Progetto, con comunicazione a mezzo mail del 20 settembre 2024 u.s., ha manifestato alla HT il suo interesse all'avvio della predetta collaborazione, indicando tra l'altro, l'ASLBA come potenziale centro di eccellenza per lo screening mammografico, da coinvolgere attraverso la partecipazione di unità di personale aziendale.
- L' ASLBA è stata istituita con Legge regionale n. 39 del 28/12/2006 ed è nata dalla fusione delle quattro preesistenti Aziende Unità Sanitarie Locali della ex Provincia di

Bari (BA/2, BA/3, BA/4 e BA/5) ed è costituita con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, ai sensi e per effetto di quanto previsto all'art. 3, comma 1-bis del D. L. vo 502/1992 e s.m.i..

- L'ASLBA ha la *mission* di promuovere la salute agendo sulle comunità locali per ridurre i fattori di rischio ed i comportamenti dannosi e curare le persone ammalate fornendo, in maniera integrata, le prestazioni sanitarie di più elevata qualità possibile, con l'uso efficiente ed appropriato delle risorse disponibili, ponendo il cittadino al centro della propria azione.
- L'ASLBA promuove forme di collaborazione, anche con soggetti privati, finalizzate ad attivare un insieme di azioni in grado di massimizzare le sinergie Pubblico/Privato per consolidare la rete delle competenze e delle attività sanitarie, nella prospettiva di un miglioramento e potenziamento delle strategie e dei sistemi di gestione delle innovazioni scientifiche in grado di arricchire anche l'economia e la salute del territorio ed è convinta che la valorizzazione ed il miglioramento continuo delle competenze e delle capacità professionali delle persone che operano nel settore sanitario rappresenta uno strumento indispensabile per affrontare le sfide di uno scenario in costante mutamento.
- **TENUTO CONTO, altresì, CHE**
- la HT ha manifestato interesse a collaborare con la ASLBA per la realizzazione del Progetto, attraverso la collaborazione di alcuni dipendenti della ASLBA individuati dalla HT in virtù delle loro specifiche competenze e, più in particolare, per affidare agli stessi la realizzazione delle attività indicate **nell'Allegato A** (le "Attività"), tramite il coordinamento della Dott.ssa Alessandra Gaballo che opererà come referente principale della HT.
- La ASLBA è interessata allo sviluppo del Progetto *de quo*.
- Con il presente Accordo, le Parti intendono regolare i termini della collaborazione in un'ottica di sinergia pubblico-privata, nel rispetto dei relativi ruoli istituzionali e delle normative vigenti ed, in particolare, disciplinare l'attività di collaborazione, da rendersi oltre e fuori dall'orario di servizio del personale ASLBA individuato dalla HT.

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

## **ART. 2 - OGGETTO**

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra la ASLBA e la HT per la realizzazione del Progetto “*Studio breast negative*”.

In particolare, nell’ambito di tale collaborazione, la HT affida al personale della ASLBA, come individuato nell’Allegato A (il “**Personale**”), l’incarico di svolgere le Attività secondo le scadenze indicate nel medesimo allegato.

## **ART. 3 – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ HT**

La HT si impegna a:

- assumere a proprio carico tutte le spese relative al Personale impiegato per lo svolgimento delle Attività, identificate dalle Parti nell’importo, onnicomprensivo di qualsiasi onere o spesa a carico della HT, pari ad Euro 109.889,67 (il “**Corrispettivo**”).
- Rispettare le normative vigenti in materia di lavoro, sicurezza, riservatezza e trattamento dei dati, nonché qualsiasi altra normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia.

## **ART. 4 – IMPEGNI DELLA ASLBA**

La ASLBA, preso atto dell’individuazione del Personale ai fini dello svolgimento delle Attività, da atto che nulla osta all’esecuzione delle stesse, in quanto:

- non sussistono ragioni di conflitto di interesse; e
- l’attività deve essere resa al di fuori dell’orario di servizio e non pregiudica, quindi, in alcun modo lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale dell’ASLBA.

## **ART. 5 – GARANZIE DELLA ASLBA**

La ASLBA garantisce alla HT che:

- il Personale si impegnerà a fornire tutto il supporto tecnico e professionale, applicando la dovuta diligenza, secondo criteri che riterrà essere i più appropriati per la realizzazione delle Attività, secondo i termini e condizioni del presente Accordo;
- lo stesso Personale è in possesso di tutti i requisiti tecnici e professionali necessari per eseguire quanto previsto dal presente Accordo e manterrà il possesso di tali requisiti per tutto il periodo di validità dello stesso Accordo;
- il Personale sarà soggetto agli stessi obblighi previsti in capo all’ASLBA nel presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui agli Articoli 11 (Proprietà intellettuale), 12 (Riservatezza) e 13 (Protezione dei dati personali);
- rispetterà tutte le normative vigenti in materia di lavoro, sicurezza, riservatezza e trattamento dei dati, nonché qualsiasi altra normativa nazionale e comunitaria applicabile in relazione all’oggetto del presente Accordo.

Resta inteso che l'ASLBA è e rimane l'unico datore di lavoro del Personale nonché la principale obbligata nei confronti della HT per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo, assumendosi pertanto ogni responsabilità connessa al rapporto di lavoro intercorrente con il Personale e/o all'esecuzione del presente Accordo. In tale contesto, l'ASLBA si impegna a manlevare e tenere indenne HT da qualsiasi pretesa, costo, onere o danno derivante: (i) da comportamenti, omissioni e/o contestazioni riconducibili al Personale ovvero da questo sollevati in relazione al rapporto di lavoro con l'ASLBA; e/o (ii) da eventuali inadempimenti, da parte del Personale, delle obbligazioni previste nel presente Accordo.

#### **Art. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Il personale ASLBA svolgerà le Attività esclusivamente oltre e al di fuori dell'orario di servizio ordinario.

Le prestazioni saranno registrate e documentate con indicazione delle ore effettivamente svolte su apposito *timesheet* che sarà trasmesso alla HT.

La HT provvederà a liquidare all'ASLBA il Corrispettivo nei termini e con le modalità indicati all'articolo 7 che segue. Qualora, nel corso della durata del presente Accordo, si rendesse necessario svolgere attività ulteriori rispetto a quelle previste nell'Allegato A, le Parti potranno integrare il presente Accordo mediante apposito addendum, nel quale saranno concordati l'eventuale aumento del Corrispettivo e le nuove attività da affidare al Personale o ai diversi collaboratori eventualmente individuati dalla HT.

#### **ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La HT verserà alla ASLBA il Corrispettivo mediante bonifico sul conto corrente bancario accesso presso la BdM Banca S.p.A. - Gruppo Mediocredito Centrale, intestato alla ASLBA Bari ed avente le seguenti coordinate bancarie:

- IBAN: IT57X0542404297000000000202
- SWIFT/BIC: BPBAIT3B

con la causale “*ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA HEALTH TRIAGE S.p.A. E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI*” ed indicazione del numero della Delibera del Direttore Generale di presa d'atto del presente Accordo di collaborazione.

La ASLBA, successivamente alla ricezione del Corrispettivo, riverserà al Personale, con la prima retribuzione utile, le somme dovute per le Attività svolte dallo stesso.

La ALSBA accetta che il pagamento del Corrispettivo sarà regolato secondo quanto di seguito specificato:

- a) quanto ad Euro 30.000,00, da versarsi alla data di sottoscrizione del presente Accordo, quale corrispettivo per lo svolgimento delle Attività previste dal n. 1 al n. 6 del GANT

illustrato nell'Allegato 1 e subordinatamente all'avveramento della condizione indicata al successivo art. 9,

- b) quanto a Euro 24.890,00, alla data di avveramento della suddetta condizione, e
- c) quanto al saldo del Corrispettivo, pari a Euro 55.000,00, al completamento delle Attività.

## **ART. 8 - DURATA**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà efficace sino al 31.12.2025, ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti con delibera dell'Organo competente dell'ASLBA, in caso in cui dovesse rendersi necessario proseguire per il completamento delle Attività.

## **ART. 9 – CONDIZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ**

Le Parti riconoscono che lo svolgimento delle Attività indicate dal n. 7 al n. 21 del GANT illustrato nell'Allegato 1, e l'obbligo di pagamento da parte della HT delle tranche di cui alle lett. b) e c) dell'art. 7 che precede, oltre alle eventuali ulteriori condizioni pattuite tra le Parti, sono condizionati all'approvazione, da parte del Comitato Etico di ASLBA, al più tardi entro il 31.10.2025, del protocollo clinico dello Studio *Breast*.

Le Parti si obbligano a collaborare attivamente per la predisposizione e la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'avveramento della condizione sopramenzionata in modo da consentire il completamento delle Attività entro il 31.12.2025.

## **ARTICOLO 10 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente accordo è redatto nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL vigente, dal DPCM 27 marzo 2000 e da ogni altra normativa applicabile in materia di attività extraistituzionali del personale sanitario.

## **ARTICOLO 11 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

L'ASLBA riconosce ed accetta che tutti i diritti di proprietà industriali, dati, trovati, risultati, invenzioni, scritti, disegni, progetti ed altre informazioni siano le stesse brevettabili o meno:

- a) forniti dalla HT al personale ASLBA; e
- b) realizzati, ottenuti o prodotti dallo stesso Personale o da ASLBA in esecuzione delle Attività oggetto del presente Accordo o, più in generale, nell'ambito della più ampia collaborazione tra le Parti relativa al Progetto;

(qui di seguito definiti come “**Diritti di Proprietà Intellettuale**”) sono solo ed esclusivamente di proprietà della HT, avendo la stessa il diritto esclusivo di utilizzo di quanto sopra descritto a propria totale discrezione senza limitazione alcuna.

La ASLBA riconosce ed accetta di non avere alcun diritto di usare e/o pubblicare, integralmente o in parte, qualunque risultato ottenuto in esecuzione delle Attività oggetto del presente Accordo direttamente e/o indirettamente riferito ai Diritti di Proprietà Intellettuale, a meno di una espressa

autorizzazione scritta della HT, che dovrà essere eventualmente rilasciata nel rispetto degli stessi requisiti di forma in base ai quali il presente Accordo è stato finalizzato.

## **ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA**

L'ASLBA, attraverso il personale coinvolto nel Progetto di che trattasi, si impegna a mantenere strettamente confidenziali e a non divulgare, né utilizzare per il beneficio proprio o di terzi, né a scapito della HT, tutte le informazioni riguardanti il Progetto e/o comunque direttamente e indirettamente elaborate in esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, a meno che all'ASLBA sia richiesto da un tribunale competente o dall'autorità amministrativa in ragione delle norme di legge e da un tribunale competente o autorità amministrativa nell'ambito di un procedimento in cui l'ASLBA non abbia agito come attore e/o richiedente nel suddetto procedimento legale e/o amministrativo, e a condizione che nel corso di questo procedimento l'Istituto si assicuri che ogni possibile misura sia stata adottata al fine di mantenere la riservatezza delle informazioni.

## **ARTICOLO 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Le Parti, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante il Progetto, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati") nonché degli eventuali regolamenti delle Parti.

La ASLBA e la HT si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7) del GDPR.

Nell'esecuzione delle Attività, la ASLBA tratterà dati personali, inclusi, dati di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR, e/o dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all'art. 9 del GDPR esclusivamente per l'attività di anonimizzazione degli stessi. Tale trattamento sarà effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

La ASLBA garantisce che le persone da essa autorizzate a trattare dati personali per le finalità del presente Accordo rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligate a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente Accordo, dal titolare di riferimento.

## **ARTICOLO 14 - DISCIPLINA ANTI-CORRUZIONE**

Le parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di

cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel summenzionato decreto.

#### **ART. 15 - MODIFICHE**

Il presente Accordo può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche o integrazioni saranno parte integrante del presente Accordo e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **ART. 16 – COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO**

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata in forma scritta mediante e-mail, posta elettronica certificata, per corriere o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 17 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

#### **ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro, nonché le norme in materia di privacy e tutte le disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle normative vigenti in materia.

#### **RT. 19 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione viene redatta in duplice originale e sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione relative al presente Accordo sono a carico della parte richiedente.

Per **HEALTH TRIAGE S.P.A**

Per **ASL BARI**

---

DAVIDE DETTORI  
*Chief Executive Officer*  
Data:

---

LUIGI FRUSCIO  
*Direttore Generale*  
Data:

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

**ONERI DI RISERVATEZZA:**



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

*PROPOSTA N.RO 20250001829 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001597 DEL 01/08/2025*

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 01/08/2025 11:42
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 01/08/2025 11:44